

Allegato “A” al n. 36209/18077 di Repertorio

STATUTO della “Fondazione S. Carlo – Ente del Terzo Settore”

Art. 1

A seguito dell’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, la “Fondazione S. Carlo – ONLUS” assume la denominazione di **“Fondazione S. Carlo – Ente del Terzo Settore”**, di seguito “Fondazione”.

La denominazione sociale, deve contenere l’indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero il suo acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.

La Fondazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

SCOPI DELLA FONDAZIONE

Art. 3

La Fondazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne e secondo i principi di ispirazione cristiana cattolica, a sostegno delle attività di interesse generale che la Diocesi di Milano propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas Ambrosiana, nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.

Ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste nell’art. 5 del citato decreto legislativo:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- gestione alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

In particolare, la Fondazione curerà l'apprestamento e la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in ambienti che consente di soddisfare esigenze di socializzazione, soggetti in stato di bisogno, anche stranieri; la realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti con analoghe finalità, di Centri/Servizi che si propongano di offrire effettive possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale e che, in particolare, garantiscano forme di sostegno alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro oltre ad attività di supporto nella ricerca di soluzioni abitative stabili; la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione.

La Fondazione svolge l'attività di cui ai commi precedenti sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri enti o soggetti, altresì ricercando, promuovendo, sottoscrivendo e sviluppando convenzioni, integrazioni progettuali ed operative con Enti Pubblici, Enti del terzo settore, imprese sociali, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione dell'imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali; in tale contesto la Fondazione potrà altresì promuovere la costituzione di, o assumere la partecipazione in, imprese sociali, in qualunque forma giuridica costituite, e società cooperative che abbiano come oggetto

sociale quello di perseguire scopi analoghi, affini o complementari, a quello della Fondazione e, in particolare, potrà, a norma dell'articolo 11 Legge 8 novembre 1991 n. 381, partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.

La Fondazione potrà, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 117/2017, compiere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali ad esse e potrà realizzare attività di raccolta fondi alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale assicurando il rispetto dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta nonché per la responsabilità civile ai sensi di legge.

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 4

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale iniziale conferito da Fondatori. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

Eredità e lasciti sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio operando, in accordo con quanto previsto nei paragrafi precedenti, per promuovere l'incremento e la rivalutazione del medesimo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, se iscritta nel registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 5

I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione sono costituiti:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici e privati;
- dai proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione e da quelli derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- dai contributi dei fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali, e da quelli ulteriori versati dai Benemeriti, dai Sostenitori e dagli Aderenti;
- dai proventi da oblazioni ed atti di liberalità;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, e sempre, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. 117/2017.

ADERENTI, SOSTENITORI, BENEMERITI

Art. 6

Sono Aderenti le persone ed enti che esprimono l'adesione agli scopi della Fondazione e si impegnano al versamento di una contribuzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Sostenitori le persone ed enti che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione con contributi anche periodici.

Sono Benemeriti le persone ed enti che abbiano contribuito in modo rilevante a favore della Fondazione con elargizioni o con l'attività prestata.

In tutti i casi suddetti, l'attribuzione della qualifica è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "Consiglio") è composto da 7 (sette) membri nominati nel modo seguente:

- tre dall'Arcidiocesi di Milano;
- tre dalla Fondazione Caritas Ambrosiana;
- uno, con la funzione di Presidente, dall'Arcivescovo di Milano.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere confermati.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri che non costituiscono la maggioranza, il soggetto che ha provveduto alla nomina provvederà alla sua sostituzione e il componente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione salvo quanto previsto dal successivo articolo 13.

In particolare:

- approva ogni anno il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e il bilancio

- preventivo dell'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede alla nomina, al proprio interno, del Vice Presidente;
- provvede alla nomina di un Segretario, anche estraneo al Consiglio;
- provvede alla nomina, su proposta del Presidente, di un Comitato Esecutivo composto dallo stesso e da altri due consiglieri, a cui delegare alcune sue funzioni;
- provvede alla nomina dei Direttori dei Centri presso cui si svolge l'attività della Fondazione;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento delle specifiche strutture di cui dispone per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- delibera sugli orientamenti programmatici dell'attività e su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, che saranno poi sottoposte all'approvazione dell'autorità competente;
- delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari;
- delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti la fusione, la scissione e la trasformazione della Fondazione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti nel presente statuto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno e indicazione del giorno, ora e luogo (fisico o virtuale) della riunione deve essere spedito per lettera raccomandata A/R o consegnata a mano o PEC o mail almeno 10 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o mail da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo purché documentabile.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei

Consiglieri.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire.

Art. 10

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 11

I verbali delle sedute del Consiglio e le relative delibere sono redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente. A cura del Segretario copia integrale degli stessi dovrà essere trasmessa tempestivamente al Presidente della Fondazione Caritas Ambrosiana e all'Arcivescovo di Milano.

Art. 12

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervento per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 13

Il Presidente è nominato direttamente dall'Arcivescovo di Milano ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione conferiti dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

La Fondazione nomina un Organo di Controllo collegiale, a cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, tutti nominati nel modo seguente:

- quanto ai membri effettivi, due dall'Arcidiocesi di Milano di cui uno con la carica di Presidente, e uno dalla Fondazione Caritas Ambrosiana;
- quanto ai membri supplenti, uno dall'Arcidiocesi di Milano e uno dalla Fondazione Caritas Ambrosiana.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; il Presidente deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dall'Arcivescovo di Milano tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, e l'Organo di controllo durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o nel maggior termine di 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, dovrà essere approvato il bilancio (rendiconto economico e finanziario).

In ogni caso il bilancio dovrà essere approvato nei termini utili per il rispetto dell'adempimento previsto dal terzo comma dell'art. 48 del D.Lgs 117/2017.

È fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, della Fondazione o che alla stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente.

Il presente divieto si applica anche ai congiunti, a parenti o affini fino al quarto grado dei soggetti sopra indicati.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Comitato Sostenitori

1. Il Comitato Sostenitori è composto da persone fisiche, da rappresentanti delle associazioni, delle persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'articolo 6, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro.

2. Il Comitato Sostenitori è informato dal Consiglio di amministrazione sulle attività poste in essere dalla Fondazione, ed in particolare su quelle di fundraising.

3. Il Comitato Sostenitori ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:

- a) supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- b) individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- c) formulare proposte al Consiglio di amministrazione, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4. Il funzionamento del Comitato Sostenitori e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione.

NORME FINALI

Art. 17

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgono un'analoga attività di interesse generale la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito l'Arcivescovo di Milano pro-tempore e l'Organo di controllo.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

Art. 18

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio al Decreto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge tempo per tempo applicabili.

F.to: Monica De Paoli